

Atto Rep. n. 102

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

- * -

Servizio energetico degli edifici di proprietà e di competenza della Città metropolitana. Periodo 2015/2016.

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

C.I.G. 6410649AE6 – CUP J16J15000050003

Importo netto: Euro 7.515.491,60

Impresa affidataria: GUERRATO S.P.A. con sede in ROVIGO – Viale delle Industrie, 8.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici il giorno 13 del mese di novembre alle ore 10,45 in Torino, nel Palazzo della Cisterna, sede degli Uffici della Città metropolitana, Via Maria Vittoria n. 12;

Avanti a me, Dott. Giuseppe Formichella, Segretario Generale della Città metropolitana sono personalmente comparsi i sottoindicati signori della cui identità personale mi dichiaro certo, i quali, avendone i requisiti dei legge, rinunciano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni :

a) Ing. Luigi Spina, nato a Torino il 24 aprile 1951, (C.F. SPN LGU 51D24 L219H) Dirigente del Servizio Impianti Tecnologici e Gestione Energia, il quale, in applicazione dell'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto della Città metropolitana, approvato dalla Conferenza metropolitana in data 14.04.2015 e della D.G.P. n. 867 – 47903 del 16.12.2014, interviene in qualità di Legale Rappresentante della Città

metropolitana di Torino, codice fiscale 01907990012, che nel prosieguo del presente atto verrà denominata per brevità " Città metropolitana ";

b) Sig.ra Maria Domenica Salvato, nata a Ivrea (To) il 25 gennaio 1958, codice fiscale SLVMDM58A65E379O, la quale interviene in qualità di Procuratore Speciale della Società GUERRATO S.P.A., codice fiscale 00099440299, che nel prosieguo del presente atto verrà denominato per brevità appaltatore.

I QUALI PREMETTONO

- che con determinazione del Direttore dell'Area Edilizia n. 19-32403/2014 del 30.09.2014 è stato affidato per la stagione 2014/2015 l'appalto per il servizio energetico all'Impresa Guerrato S.p.A. con sede in Rovigo - Via delle Industrie, 8 (contratto stipulato in data 27.11.2014 , n. 15318 di Rep. in scadenza al 30.09.2015);

- che per l'affidamento del servizio energetico degli edifici di proprietà e di competenza della Città metropolitana per l'anno 2015/2016 è stata espletata una procedura aperta con scadenza del termine per la presentazione delle offerta alla data del 24.08.2015 e che la stessa è andata deserta;

- che Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto del servizio energetico dell'anno 2015/2016 è stato individuato con decreto del Sindaco della Città metropolitana di Torino n. 190-18863 del 25.06.2015 in ultimo prorogato con decreto n. 360-29098 del 29.09.2015 nel Dirigente del Servizio Impianti Tecnologici e Gestione Energia Ing. Luigi Spina;

- che si è proceduto pertanto ad acquisire un'offerta di adesione alla convenzione Consip SIE3, da parte della Società affidataria di detta convenzione ma detta offerta è risultata , sia in ragione delle condizioni di

durata (7 anni) che di prezzo , non conveniente;

- che si è proceduto pertanto a contattare con nota n. 122206 di prot. del 02.09.2015 l'Impresa Guerrato S.p.A. a fine di richiedere disponibilità a dare continuità nell'erogazione del servizio;
- che con nota prot. n. 14001/AP/020915-1 del 03.09.2015 l'Impresa Guerrato S.p.A. ha manifestato la propria disponibilità a dare continuità all'erogazione del servizio di riscaldamento anche per la stagione termica 2015/2016 e ha presentato in data 28.09.2015 una proposta di offerta per tutti i servizi richiesti pari a netti Euro 7.515.491,60
- che sulla base degli elementi giustificativi presentanti dall'Impresa il costo della manodopera prevista per l'affidamento è stato ritenuto congruo;
- che con decreto del Vice Sindaco della Città metropolitana di Torino n. 362-28315 del 29.09.2015 è stato approvato il nuovo quadro economico di spesa del servizio energetico per la stagione 2015/2016;
- che con determinazione del Dirigente del Servizio Impianti Tecnologici e Gestione Energia n. 44-29247/2015 del 01.10.2015 sono stati approvati ed allegati n. 16 elaborati tra cui il capitolato speciale d'appalto e il D.U.V.R.I. relativi servizio energetico degli edifici di proprietà e di competenza della Città metropolitana per il periodo 2015/2016;
- che con lo stesso provvedimento l'appalto di cui trattasi è stato affidato all'Impresa GUERRATO S.P.A. con sede in Rovigo – Viale delle Industrie n. 8, per un importo netto di Euro 7.515.491,60;
- che con lo stesso provvedimento è stato individuato Direttore dell'esecuzione del contratto il Responsabile dell'Ufficio Riscaldamento Dott. Moreno Zanini;

- che l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 77232286 emessa in data 01.10.2015 da Allianz S.p.A. (Ag. Padova Pedrocchi) per euro 375.774,58 (ridotta del 50% in quanto trattasi di soggetto in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001/2008);

- che in data 08.06.2015 sono state rilasciate, nei confronti dell'Impresa Guerrato S.p.A. le informazioni previste dagli artt. 90 e seguenti del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i., recante norme in materia di antimafia.

- che in data 01.07.2015 prot. n. 268527 è stato rilasciato dall'INPS il DURC on line, in corso di validità, comprovante la regolarità contributiva del soggetto aggiudicatario.

- che è stata acquisita ai fini dell'applicazione dell'art. 13 D.L. 223/06 convertito in legge 248/06 e s.m.i. (composizione societaria) la visura storica mediante documento n. T195415764 estratto dal Registro delle Imprese in data 15.10.2015;

- che si è proceduto in data 15.10.2015 ad effettuare la pubblicità prevista dall'art. 65 del D.lgs. 12.04.2006, n.163;

che i lavori di cui trattasi sono stati finanziati mediante applicazione della spesa ai Capp. 7767 e 7768 interventi 1020103 e 1010503 dei bilanci 2015/2016.

- che con nota prot. n. 145855 del 15.10.2015 il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato che il servizio in oggetto ha avuto inizio in data 01.10.2015 (All. A).

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto dell'appalto

La Città metropolitana, come sopra rappresentata conferma l'avvenuto affidamento e pertanto formalmente affida all'Impresa GUERRATO SPA con sede in ROVIGO- Viale delle Industrie n. 8, l'appalto per il servizio energetico degli edifici di proprietà e di competenza della Città metropolitana - periodo 2015/2016, del cui inizio preventivo si prende atto ad ogni effetto giuridico e contrattuale.

Art. 3 – Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore è di Euro 7.515.491,60.

Per il presente contratto si procederà alla revisione dei prezzi secondo quanto disposto dall'art. 40 del capitolato speciale d'appalto.

La revisione dei prezzi è consentita nei limiti di cui all'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

In tema di pagamenti viene applicato il disposto di cui all'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dall'art. 1 del D.Lgs 192/2012.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati a valere sul Tesoriere della Città metropolitana – UniCredit S.p.A. Agenzia 54, Via Bogino n. 12 Torino.

I pagamenti effettuati saranno liberatori per la Città metropolitana con esonero da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti suddetti.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 come modificato dalla L. 17.12.2010 n. 217, per l'applicabilità della quale l'appaltatore ha sottoscritto apposita dichiarazione depositata in atti.

Le parti danno altresì atto che il contratto verrà immediatamente risolto, qualora le transazioni finanziarie non dovessero essere eseguite con le modalità di cui alla sopracitata normativa.

Ai sensi dell'art. 1 ter del D.L. 19.06.2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 06.08.2015 n. 125, il presente contratto di durata annuale viene perfezionato in regime di "esercizio provvisorio" ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e, pertanto, la Città metropolitana potrà esercitare il diritto di recesso qualora per vincoli di finanza pubblica la Città metropolitana non possa iscrivere nei propri stanziamenti di bilancio un importo corrispondente al corrispettivo pattuito.

Verificandosi tale condizione, il contratto sarà oggetto di recesso a far tempo dall'avvenuta comunicazione da parte della Città metropolitana al contraente, senza oneri e/o penalità aggiuntivi a carico della Città metropolitana. Fino all'esercizio del diritto di recesso il contratto mantiene validità ed esplica i suoi effetti per il contraente tenuto ad adempiere alla prescrizione convenuta e per la Città metropolitana tenuta a corrispondere il corrispettivo per la quota parte nella misura convenuta, corrispondente al servizio espletato. Con la sottoscrizione del presente contratto, peraltro, la parte rinuncia espressamente a far valere, in tutte le sedi giudiziali o stragiudiziali, azioni o pretese aventi causa nella stessa.

Art. 4 – Obblighi dell'appaltatore

L'appalto e' regolato dalle condizioni tutte del capitolato speciale d'appalto, e di tutti gli elaborati progettuali approvati ed allegati alla determinazione del Dirigente del Servizio Impianti Tecnologici e Gestione Energia n. 44-29247/2015 del 01.10.2015.

L'appalto è regolato altresì dalle condizioni tutte dell'offerta economica del soggetto affidatario depositata agli atti del competente Servizio metropolitano.

L'appalto è regolato infine dal documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) presentato dall'appaltatore depositati in atti.

L'appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare il contenuto di cui ai citati elaborati, sottoscritti dal medesimo per integrale accettazione e depositati agli atti della Città metropolitana, che qui si intendono espressamente richiamati come parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, nell'accettare l'appalto, dichiara espressamente di essersi attenuto, per la prestazione già eseguita, e di attenersi, per quella ancora da eseguire, alla esatta osservanza di tutti gli atti ed elaborati sopracitati.

L'Appaltatore è obbligato infine all'osservanza dei contratti collettivi di lavoro e delle norme vigenti in materia di assunzioni obbligatorie (L. 12.03.1999 n. 68).

ART. 5 - Garanzie -

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, ha costituito polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi così come previsto dall'art. 44 del capitolato speciale d'appalto.

Art. 6 – Domicilio dell'appaltatore

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, per ogni effetto giuridico e contrattuale, elegge domicilio presso la sede dell'Ufficio Direzione dei Lavori del competente servizio metropolitano sito in C.so Inghilterra 7-

Torino.

Art. 7 – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs.12.04.2006 n. 163 e s.m.i.

Sono fatte salve le disposizioni dell'art 116 del medesimo D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 8 - Subappalto -

Per quanto attiene al subappalto si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 9 - Recesso

Le parti danno atto, che la Città metropolitana, esperita la procedura di cui all'art. 7 della L. 241/90, potrà recedere dal presente contratto qualora l'appaltatore, in corso di esecuzione contrattuale, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dagli artt. da 38 a 45 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.

Le parti danno altresì atto che la Città metropolitana potrà recedere di diritto dal presente atto, esperita la procedura di cui all'art. 7 della L. 241/90, al verificarsi delle condizioni di cui all' art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 convertito in L.135/2012;

Resta inteso che nel caso di recesso per le predette motivazioni l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento della prestazione regolarmente eseguita, decurtata degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Le parti concordano altresì di fare integralmente rinvio, per analogia, ai disposti di cui all'art. 138 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.

ART. 10 - Spese contrattuali -

Le spese, tasse, diritti di segreteria ed emolumenti relativi e dipendenti da quest'atto e suoi eventuali allegati, comprese le copie per le parti contraenti, sono a carico dell'appaltatore.

Per il presente atto l'imposta di bollo è assolta ai sensi del DPR 26.10.1972 n. 642 Allegato A) Tariffa Parte Prima art. 1, punto 1, 1bis-1, n. 4.

ART. 11 - Registrazione -

Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto è soggetto a registrazione in misura fissa, trattandosi di contratto soggetto ad I.V.A.

ART. 12 - Controversie

Per la definizione di eventuali controversie si applicano le disposizioni di cui all'art. 240 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., nonchè quant'altro disposto in materia dal capitolato speciale d'appalto.

ART. 13 - Trattamento dati personali -

Si da infine atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Il presente atto, in alcun modo in contrasto con l'ordinamento giuridico, è redatto in modalità elettronica ed è stato da me Segretario Generale letto ai componenti, personalmente identificati già nelle premesse.

Il presente atto è sottoscritto digitalmente dal delegato dell'Amministrazione mentre il rappresentante dell'Appaltatore sottoscrive mediante acquisizione

digitale della sottoscrizione autografa effettuata attraverso dispositivo grafometrico.

L'allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale denominato A) "nota inizio servizio" è riproduzione per immagine, su supporto informatico, di documento formato in origine su supporto analogico ed è ad esso conforme.

Per l'Appaltatore:

Ai sensi e per gli effetti dell'art 1341 CC. l'operatore economico dichiara di accettare integralmente le clausole del presente contratto ed in particolare di approvare espressamente le clausole di cui all' art. 3 del presente atto.

Per l'Appaltatore:

Per l'Amministrazione: Luigi Spina (f.to digitalmente)

Il Segretario Generale: Giuseppe Formichella (f.to digitalmente)